

# Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Concetto di “avvio”

---

12 Maggio 2003

Si fa seguito al documento [Credito d'imposta per le aree «svantaggiate» - Definizione del concetto di «avvio» del 7 febbraio 2003](#) per trasmettere la [Risoluzione 9 maggio 2003, n. 102/E](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul concetto di “avvio” degli investimenti, rilevante ai fini del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.

In particolare, l'Agenzia precisa che nell'ipotesi di acquisto di un bene immobile (nel caso specifico in corso di realizzazione), l'investimento può intendersi “avviato” con la stipula del contratto preliminare ed il versamento di un acconto tramite assegno bancario riferibile, in modo inconfutabile, allo stesso investimento.

In generale, l'“avvio” degli investimenti deve, infatti, essere *“individuato nel momento, risultante da uno o più elementi certi tra loro coordinati, in cui il contribuente assume l'impegno a realizzare l'investimento, attraverso atti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco alla sua effettiva realizzazione”*.

In tal caso, l'Agenzia ritiene che la stipula del preliminare di compravendita ed il pagamento di acconti tramite assegni bancari manifestino la volontà concreta del contribuente ad avviare l'investimento e, nello specifico, la conseguente legittimità ad avvalersi delle agevolazioni fiscali secondo la procedura automatica vigente prima dell'8 luglio 2002.

[4604-Risoluzione 9 maggio 2003, n. 102-E.pdf](#) [Apri](#)